



## ALLEGATO 1

alle note CNAPPC prot. 318/2018 (Pordenone) e prot. 357/2018 (Genova)

**QUESITI POSTI DAGLI ORDINI DI PORDENONE (NOTA N°3169/2017) E DI GENOVA (MAIL ARCH. BURLANDO DEL 4/01/2018)**

**Risposta elaborata dal Dipartimento LL.PP., con la collaborazione dei consulenti del CNAPPC**

## Calcolo dell'importo a base di gara

### QUESITO N. 1

Frazionamento di un appalto: considerato l'art. 35 c. 6 del Codice "La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.", nonché l'art. 23 c. 11 e 12 del Codice "11.Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno." "12.Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3." in caso siano da affidare solo alcune fasi progettuali, ad es. il progetto di fattibilità t.e. e il definitivo, compensati con fondi propri e necessari per accedere alla richiesta di finanziamenti, il calcolo considera solo le fasi in gara oppure deve valutare le tre fasi progettuali, ovvero anche la fase di esecuzione dell'opera, precisando che inizialmente sarebbe assegnata solo una parte delle prestazioni, salvo affidare il resto più avanti?

### QUESITO N. 2

Caso di una SA che ha affidato con incarico diretto le prime due fasi progettuali (compensate con fondi propri per accedere poi a eventuali contributi per le fasi successive), e che ora deve impostare la gara per le fasi successive: il calcolo dell'importo va fatto solo sulle fasi rimanenti o su tutte, comprese le prestazioni già eseguite?

### RISPOSTA AI QUESITI NN. 1 e 2:

**Le modalità di calcolo del valore stimato di un appalto sono specificate nel comma 4 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici secondo cui: "4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando**



*l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto." Per il calcolo del valore stimato di un appalto di progettazione completo della fase di esecuzione si fa riferimento all'articolo 157, comma 1: "1. **Gli incarichi di progettazione** relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché **di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. "*

Occorre tener conto della preclusione del comma 6 dell'articolo 35 del Codice secondo cui "6. **La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.**"

Altra disposizione applicabile ai servizi di architettura e ingegneria è quella contenuta nel comma 9 dell'articolo 35:

" 9. **Per i contratti relativi a lavori e servizi:**

a) **quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;**

b) **quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto."**

Infine la deroga è possibile quando sussistono i presupposti del comma 11 dell'articolo 35 secondo cui: "11. **In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi."**

**Fatta salva quest'ultima deroga il valore stimato dell'appalto si ottiene sommando tutte le prestazioni.**

### **QUESITO N. 3**

Caso di incarico diretto il cui importo, a consuntivo, supera i 40.000 euro: nel caso, dovuto a una errata valutazione delle opere da eseguire da parte della SA, in cui l'aumento dell'ammontare dei lavori comporti che l'importo dell'incarico, al lordo del ribasso, superi i



40.000 euro, è possibile un adeguamento della parcella, trattandosi di incarico già affidato, oppure vanno ridotte le prestazioni oggetto dell'incarico per rimanere entro la soglia iniziale?

### **RISPOSTA AL QUESITO N. 3:**

Nella fattispecie ricorre il caso di errore della stazione appaltante nel calcolo del corrispettivo da porre a base dell'affidamento, per il quale valgono le considerazioni espresse nella risposta al successivo quesito n°14. Se la modifica al contratto richiesta supera i limiti del comma 2, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 106, è richiesta una nuova procedura d'appalto. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera b) del Codice, si procede alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità del RUP per l'errata progettazione del servizio.

### **QUESITO N. 4**

Progetto definitivo/esecutivo in unica fase: visto l'art. 23 c. 4 del Codice, che recita "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.", come si calcola l'importo a base di gara?

### **QUESITO N. 5**

Considerati i tempi sempre più ristretti lasciati alle S.A. dai concedenti i contributi, diviene anche sempre più frequente il caso di accorpamento delle ultime due fasi progettuali: nel calcolo dell'importo a base di gara, vanno sempre considerate tutte le prestazioni di entrambe le fasi (vedi risposta CNAPPC a quesito OAPPC PN allegata) oppure, nei casi di progetti più semplici (es. riqualificazione energetica con posa di cappotto), è possibile non calcolare due volte qualche elaborato (es. computo metrico estimativo o elenco prezzi)?

### **RISPOSTA AI QUESITI NN. 4 e 5:**

Come già chiarito con nota CNAPPC prot. 3575 del 14/11/2016, indirizzata proprio a Codesto Ordine, l'art. 23 dello stesso Codice, al comma 4 prevede che l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione è consentita "purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso". Pertanto, si ritiene che, in tali casi (anche per progetti semplici), **il corrispettivo relativo alla prestazione eseguita debba essere calcolato ricomprendendo anche le aliquote parziali relative ai livelli omessi, per ciascuna prestazione resa.**

## **Requisiti tecnici richiesti in fase di gara**

---

### **QUESITO N. 6**

Servizi di punta: posto quanto indicato dalle Linee guida ANAC n. 1 al Cap IV, punto 2.2.2.1 lettera "c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;" e al Cap IV, punto 2.2.3.2. "Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte



IV, non è frazionabile.”, le diverse categorie che compongono un’opera devono essere state eseguite da un unico professionista (non frazionabile) o anche da professionisti diversi? (Nel primo caso, per le categorie di strutture e impianti, gli architetti possono indicare servizi di DL e sicurezza).

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 6:**

Si consideri che le linee guida n. 1 non sono vincolanti e quindi possono essere derogate dalle stazioni appaltanti, purché tali deroghe siano adeguatamente motivate dal RUP. Quindi i requisiti dei servizi di punta potrebbero anche non essere richiesti negli atti di gara delle stazioni appaltanti.

Detto questo, la logica sottesa dalla linea guida n. 1 è quella del *favor participationis* ossia nell'interesse pubblico all'ampliamento della platea degli operatori economici in gara. Il che vuol dire che il divieto di frazionamento può essere imposto in relazione alla singola categoria mentre è nella discrezionalità (prudente) della stazione appaltante consentire di comprovare un requisito relativo alla progettazione con una prestazione relativa alla fase di esecuzione. Tale fattispecie è suggerita dall'ANAC in presenza di appalti di servizi di ingegneria che comprendono sia progettazione che prestazioni della fase di esecuzione (ad es. D.L.). Nulla dice l'ANAC nel caso l'appalto riguardi la sola fase di progettazione o la sola fase di esecuzione. Sarà in tal caso la stazione appaltante che disciplinerà negli atti di gara tali tipologie di prestazioni e di requisiti.

#### **QUESITO N. 7**

Servizi eseguiti in ATP: visto quanto indicato dalle Linee guida ANAC n. 1 al Cap IV, punto 2.2.3.3. “La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale.”, tre architetti che progettano insieme l’intera opera possono esporre in curriculum l’intero importo o lo devono considerare ognuno per 1/3 ovvero in base ai corrispettivi incassati? Gli importi delle strutture possono essere considerati anche dall’architetto, dato che le stesse rientrano nella impostazione architettonica dell’edificio?

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 7:**

Anche per il quesito n°7, si consideri che le linee guida n. 1 non sono vincolanti e quindi possono essere derogate motivatamente dalle stazioni appaltanti. Secondo l'ANAC la prestazione va ripartita in relazione alle aliquote di esecuzione delle singole prestazioni disciplinate dal contratto professionale. Così anche per le strutture, le stazioni appaltanti possono stabilire, negli atti di gara, criteri diversi rispetto a quelli indicati dalle linee guida n.1 dell'ANAC, purché ciò sia adeguatamente motivato dal RUP.

## **CAM – Criteri ambientali minimi**

---

#### **QUESITO N. 8**

Un bando è nullo in assenza di loro previsione? (Confermato da relatore regionale a un convegno OAPPC PN)

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 8:**

Il decreto correttivo (d.Lgs. 56/2017) ha introdotto una serie di novità rilevanti in tema di criteri ambientali minimi. **Con riferimento alle disposizioni verdi più**



**significative, è possibile concludere che, dopo il correttivo, i CAM si applicano a tutte le tipologie di appalto, a prescindere dalla soglia.**

**L'Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)** estende **l'obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi a tutte le categorie e per l'intero importo**, con conseguente soppressione della percentuale di applicazione dei CAM sulle diverse categorie.

**L'Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)** (fermo restando che l'articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento) estende al comma 7 la riduzione del 50% della garanzia provvisoria in presenza di certificazione ambientale, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, in coerenza con gli orientamenti espressi, fra l'altro, dalla Commissione Europea.

Anche le certificazioni relative *all'Inventario di gas ad effetto serra* (UNI EN ISO 14064-1) e *all'Impronta climatica di prodotto* (carbon footprint, UNI ISO/TS 14067) potranno dare titolo a riduzioni delle garanzie fideiussorie, cumulabili con quelle indicate ai paragrafi precedenti dell'articolo 93.

**L' Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione)** attribuisce all'ANAC il compito di vigilare sull'applicazione dei criteri ambientali minimi: *"La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 comma 1 e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione"*.

Le modifiche all'**Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)** rendono obbligatorio l'inserimento delle "clausole sociali", tramite la sostituzione della locuzione "possono inserire" con "inseriscono".

All'**Art. 82 (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)** si specificano con maggiore livello di dettaglio i criteri identificativi degli organismi di valutazione della conformità.

**Per tali ragioni l'omessa applicazione dei CAM comporta la nullità del bando di gara.**

#### **QUESITO N. 9**

La domanda n. 21 della check list di ONSAI lo considera, in quanto introdotto dalle Linee guida ANAC n. 1: quindi, in assenza di tale requisito, il bando di gara va segnalato sempre o solo in determinati casi?

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 9:**

Le segnalazioni delle difformità riguardano sia il bando che tutti i suoi atti propedeutici. Nel seguito i concetti di base per verificare la presenza di anomalie negli atti di gara ai fini ONSAI.

I criteri ambientali si definiscono "*minimi*" in quanto elementi "*di base*" di qualificazione delle iniziative preferibili in termini di impatto ambientale, e costituiscono la **dotazione minima di specifiche tecniche** da inserire nella documentazione progettuale e di gara. Il loro scopo è sollecitare un'adeguata risposta ambientale da parte del mercato, in risposta alle richieste delle stazioni appaltanti.

I CAM si suddividono in criteri **ambientali di base e premianti**. In particolare, questi ultimi prevedono l'assegnazione di punteggi addizionali, proporzionali al numero di



criteri di base per cui è prevista una prestazione ambientale superiore rispetto a quella prevista nei criteri di base. Tale previsione, tra l'altro, è indicata tra i criteri premianti per la definizione dei punteggi, ai fini dell'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).<sup>1</sup>

La struttura dei CAM risulta così articolata: La **prima parte** dei CAM contiene:

- **richiami alla normativa di riferimento**: indicazioni proposte alle **stazioni appaltanti**, in relazione all'espletamento delle gare d'appalto.
- **indicazioni di carattere generale**, finalizzate alla **razionalizzazione degli acquisti per la relativa categoria merceologica**. In particolare, sono elaborati utili suggerimenti per le stazioni appaltanti, sia **con riguardo all'espletamento della relativa gara d'appalto**, sia con riferimento all'esecuzione del contratto e/o **alla gestione del cantiere o servizio nella fase del ciclo di vita**.

La **seconda parte** riguarda i criteri ambientali veri e propri:

- **Criteri ambientali di base** (Oggetto dell'appalto, selezione dei candidati, Specifiche tecniche, Condizioni di esecuzione). Un appalto può essere definito verde, ai sensi del PAN GPP, se include almeno i criteri di base presenti nel documento di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente con apposito D.M.;
- **Criteri premianti** sono i criteri che, conformemente a quanto stabilito dal Nuovo Codice, (Art. 95- Criteri d'aggiudicazione dell'appalto), devono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione dell'appalto con il sistema dell'OEPV, attribuendo un punteggio premiante specifico indicato nei documenti di gara.

Di seguito si illustra la struttura generale e i contenuti dei CAM:

- **Oggetto dell'appalto** (criteri di base): vi è riportato il testo dell'oggetto dell'appalto, con evidenza delle caratteristiche di sostenibilità ambientale e sociale, delle attività previste. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto del Ministero dell'Ambiente di approvazione dei criteri ambientali da utilizzare.
- **Selezione dei candidati** (criteri di base): contiene requisiti di qualificazione soggettiva, atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo tale da ridurre gli impatti ambientali;
- **Specifiche tecniche** (criteri di base): in questa parte del documento sono descritte le specifiche tecniche;
- **Condizioni di esecuzione** (criteri di base): qui sono descritti i criteri di sostenibilità che l'appaltatore deve rispettare durante lo svolgimento del contratto;
- **Criteri premianti** (criteri di aggiudicazione): si tratta dei criteri di valutazione dell'offerta che, conformemente a quanto stabilito all'art.95 del Codice dei Contratti Pubblici, possono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio premiante indicato nei documenti di gara. La funzione di questi criteri è quella di selezionare prodotti e servizi più sostenibili rispetto a quelli che si otterrebbero rispettando i soli criteri di base.

<sup>1</sup> Vedi I NUOVI CRITERI MINIMI AMBIENTALI IN EDILIZIA – Tony Cellura – Luca Cellura – Ed. Maggioli

---

## Coperture assicurative

---

### QUESITO N. 10

Esiste ancora la cosiddetta polizza "Merloni"? (vedi tabella allegata dei cui contenuti si chiede conferma).

### RISPOSTA AL QUESITO N. 10:

La polizza "Merloni" non è richiesta nell'attuale quadro normativo. Se ne fa cenno al punto 4.1 delle Linee Guida n.1 dell'ANAC (che non sono vincolanti). La stazione appaltante può richiederne la produzione in sede di gara all'operatore economico aggiudicatario del servizio.

### QUESITO N. 11

La cosiddetta polizza "Merloni" che veniva stipulata per ogni lavoro e consegnata dopo l'approvazione del progetto esecutivo, è stata sostituita dalla polizza R.C. professionale che ogni professionista deve avere e/o dalla cauzione definitiva del 10% che però va stipulata dopo l'aggiudicazione?

### RISPOSTA AL QUESITO N. 11:

Come già detto sopra, la polizza Merloni non è più richiesta dal D.Lgs.50/2016; tuttavia, si sottolinea che il paragrafo 4.1 delle linee guida n°1 ANAC, riprendendo i contenuti principali della vecchia Polizza Merloni, così recita: **"La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva."**

### QUESITO N. 12

Visto che il Codice non lo specifica e nei bandi tipo pubblicati dal CNAPPC è indicato il 10%, quale potrebbe essere la percentuale della "adeguata" copertura assicurativa richiesta dal bando al posto del requisito del fatturato?

### QUESITO N. 13

Potrebbe essere considerato un importo pari a quello richiesto per il fatturato oppure sarebbe troppo basso, dato che questo dovrebbe essere al massimo due volte la parcella, mentre il costo dell'opera è molto maggiore?

### RISPOSTA AI QUESITI NN. 12 e 13:

In mancanza di chiari riferimenti nel codice dei contratti vigente, un buon riferimento per le stazioni appaltanti (a cui ha fatto opportunamente riferimento anche il CNAPPC negli schemi di bando) è l'articolo 111 del vecchio Codice (D.Lgs. 163/2006)

---

## Altri quesiti

---



#### QUESITO N.14

Nel caso di erronea valutazione dell'importo a base di gara, ma all'interno dei valori per i quali è correttamente usata la metodologia di gara (ad esempio una gara valutata 450.000 euro invece doveva essere 500.000 quindi non una gara da 39.900 euro e sottostimata appositamente per rientrare tra gli affidamenti sottosoglia...) l'Ordine competente come si deve comportare? Quale tipo di segnalazione ed eventuale sanzione può essere comminata? Ritengo sia più grave l'erronea metodologia di gara, con importo forzato (le classiche gare da 99.900 euro invece che 120.000) piuttosto che un errore su importi importanti ma che incidono poco rispetto al totale dell'appalto.

#### RISPOSTA AL QUESITO N. 14:

L'errato calcolo del valore del contratto comporta comunque la violazione dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici e pertanto va segnalato all'ANAC. E' chiaro che, nel caso in cui l'errata stima di tale valore, comportasse l'adozione di una procedura di affidamento diversa rispetto a quella che si sarebbe dovuta adottare in relazione all'esatto valore del contratto, l'errore comporterebbe violazioni di tipo penale. In tali casi, se la stazione appaltante non ripara all'errore commesso, il caso va segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.

#### QUESITO N. 15

deve essere data adeguata pubblicità all'estrazione e, soprattutto, al suo esito o è corretto, come succede spesso, che l'esito dell'estrazione non venga comunicato anche agli esclusi?

#### RISPOSTA AL QUESITO N. 15:

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice *"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi [...] alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, [...] ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, **devono essere pubblicati e aggiornati** sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. **Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. [...]"***

**Le comunicazioni sono obbligatorie!**

#### QUESITO N. 16



Nel caso di opera privata, non realizzata ma solo progettata (ad esempio un appalto integrato con progetto definitivo in sede di gara, valutato dalla commissione ma non vinto oppure un progetto di edilizia privata approvato dalla commissione edilizia ma non realizzato per mancanza di fondi privati) può legittimamente essere portato a requisito l'importo dell'opera? può essere inserito tra i lavori analoghi e le relative schede a dimostrazione della capacità tecnica?

**RISPOSTA AL QUESITO N. 16:**

Tale facoltà è rimessa alla stazione appaltante.

**QUESITO N. 17**

Nel caso di opera progettata all'estero, chi può attestare la regolarità dell'opera? vale la stessa dichiarazione come fosse un'opera progettata o realizzata in Italia?

**RISPOSTA AL QUESITO N. 17:**

Il medesimo concorrente/candidato attesta la regolarità, in modo analogo alle opere progettate in Italia.

**QUESITO N. 18**

Nel caso di concorsi di idee, il riconoscimento di un premio può consentire al progettista di inserire il progetto nel novero dei requisiti, equiparandolo a studio di fattibilità? può essere inserito tra i lavori analoghi e le relative schede a dimostrazione della capacità tecnica?

**RISPOSTA AL QUESITO N. 18:**

Tale facoltà è rimessa alla stazione appaltante.

**Il Coordinatore del Dipartimento LLPP**

Arch. Salvatore La Mendola